



COMUNE DI LAERRU
PROVINCIA DI SASSARI
Via Grazia Deledda n. 4 – 07030 Laerru (SS)
Tel. 079570013-079570063-079570274
e-mail: serv.sociali@comune.laerru.ss.it
AREA SERVIZI SOCIALI

BANDO PUBBLICO

<h3>REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE “REIS” RISORSE 2023 – RIAPERTURA TERMINI</h3>
--

LE ISTANZE POTRANNO ESSERE PRESENTATE ENTRO IL 4 SETTEMBRE 2023

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 34/25 del 11/08/2021 di approvazione in via definitiva delle Linee Guida per il triennio 2021-2023 concernenti le modalità di attuazione del “Reddito di inclusione sociale- Agiudu Torrau” e misure per interventi di contrasto alla pandemia Covid-19,

Viste le risorse acquisite dalla Regione Sardegna per l’annualità 2023 pari a euro 17.712,74 per le finalità in argomento,

Considerato che con propria precedente Determinazione n. 48 del 17.03.2023 era stato dato avvio al procedimento per la individuazione dei beneficiari della misura in argomento a seguito del quale erano stati individuati esclusivamente n. 4 nuclei;

Ritenuto, a seguito della modifica della misura di integrazione al reddito nazionale denominata RDC, rivalutare la condizione dei nuclei che a decorrere dal primo luglio si sono trovati sprovvisti di ogni forma di misura a sostegno del proprio reddito,

SI INFORMA CHE

Con propria Determinazione n. 158 del 03.08.2023 sono riaperti i termini per l’assegnazione del REIS – risorse parte prima.

<h4>Art.1 Principi generali</h4>

Con la misura regionale REIS (Reddito d’inclusione sociale), la Regione Sardegna intende assicurare il coordinamento con gli altri interventi previsti da norme nazionali ed europee, volti a contrastare la povertà e l’esclusione sociale, come previsto dall’art. 6 della L.R. n. 18/2016.

Tale norma prevede che l’erogazione del sussidio economico o di un suo equivalente sia condizionata allo svolgimento di un progetto d’inclusione attiva stabilito nel percorso personalizzato per il superamento della condizione di povertà, fatta eccezione per alcuni casi specifici indicati nei

successivi paragrafi.

Art.2 Requisiti di accesso

Possono accedere al REIS i soggetti di cui all'art. 3 della L.R. n. 18/2016 e s.m.i: nuclei familiari, anche unipersonali, comprese le famiglie di fatto conviventi da sei mesi, di cui almeno un componente sia residente da un periodo non inferiore di ventiquattro mesi.

Per accedere al REIS, inoltre, il nucleo familiare deve essere in possesso dei seguenti requisiti:

- 1) un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE ordinario o ISEE corrente) fino a euro 12.000;
- 2) un valore del patrimonio immobiliare, come definito a fini ISEE, diverso dalla casa di abitazione, non superiore alla soglia di euro 40.000;
- 3) un valore del patrimonio mobiliare, come definito a fini ISEE non superiore a una soglia di euro 8.000, accresciuta di euro 2.000 per ogni componente il nucleo familiare successivo al primo, fino ad un massimo di euro 12.000, incrementato di ulteriori euro 1.000 per ogni figlio successivo al secondo; i predetti massimali sono ulteriormente incrementati di euro 5.000 per ogni componente con disabilità e di euro 7.500 per ogni componente in condizione di disabilità grave o non autosufficienza;
- 4) gli individui e le famiglie con un ISEE ordinario compreso tra euro 9.360 e euro 12.000 rientranti nella Priorità 4 (successivo art.), oltre il possesso dei requisiti sopra descritti, dovranno avere un valore ISR (indicatore della situazione reddituale) pari o inferiore alla soglia di povertà rideterminata annualmente dall'Istat, articolata per fasce secondo la specifica tabella di seguito riportata, che tiene conto della diversa ampiezza dei nuclei familiari richiedenti.

Ampiezza della famiglia	Coefficienti	Soglia povertà mensile ISTAT	Soglia povertà annuale
1 componente	0,60	656,97	7.883,64
2 componenti	1,00	1.094,95	13.139,40
3 componenti	1,33	1.456,28	17.475,36
4 componenti	1,63	1.784,77	21.417,24
5 componenti	1,90	2.080,40	24.964,80
6 componenti	2,16	2.365,09	28.381,08
7 e più componenti	2,40	2.627,88	31.534,56

Al fine di consentire l'accesso alla misura anche a quelle famiglie che nel periodo recente hanno visto peggiorare la propria condizione socio-economica, anche a causa degli effetti legati alla pandemia Covid-19, e che tuttavia non vi accederebbero se utilizzassero l'ISEE ordinario, può essere utilizzato anche l'ISEE corrente fermo restando i requisiti di accesso di cui sopra. Nel caso in cui si presenti l'ISEE corrente non si prenderà in considerazione il valore ISR.

- 5) NON possedere autoveicoli immatricolati la prima volta nei 6 mesi antecedenti la richiesta, o autoveicoli di cilindrata superiore a 1.600 cc oppure motoveicoli di cilindrata superiore a 250 cc, immatricolati la prima volta nei 12 mesi antecedenti (sono esclusi gli autoveicoli e i

- motoveicoli per cui è prevista una agevolazione fiscale in favore delle persone con disabilità);
- 6) NON possedere navi e imbarcazioni da diporto (art. 3, c.1, D.lgs. 171/2005).

Art.3 Incompatibilità tra Reddito di cittadinanza (RdC) e REIS

Il decreto legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, all'art. 1, comma 1, ha istituito il reddito di cittadinanza (Rdc).

Al fine di armonizzare i due strumenti, quello nazionale (Rdc) e quello regionale (REIS):

- 1) il Rdc e il REIS sono **incompatibili**: pertanto, il soggetto che percepisce il Rdc non può accedere al REIS.
- 2) l'istanza per il REIS è **inammissibile** se sussiste anche solo una delle seguenti condizioni:
- 3) l'istante, pur avendo i requisiti per l'accesso al Rdc, non abbia presentato domanda;
- 4) l'istante è stato ammesso al Rdc.

L'incompatibilità di cui sopra sussiste anche tra il REIS e il Reddito di emergenza (REM).
Si rimanda tuttavia, alle eventuali deroghe previste all'art.5 dell'Avviso.

Art.4 Priorità di erogazione, scala degli importi REIS e durata

Per l'erogazione del REIS si introduce, in primo luogo, una scala di priorità legata al valore ISEE del nucleo familiare e, in secondo luogo, una scala di sub-priorità legata a particolari caratteristiche del nucleo medesimo.

Al fine di assicurare un maggior beneficio in relazione alla situazione ISEE dei nuclei familiari, gli importi del REIS sono definiti in ragione del valore ISEE del nucleo familiare e del numero di componenti il nucleo familiare secondo quanto indicato nelle tabelle sotto riportate.

In coerenza con l'introduzione dell'ISEE corrente che ha una validità di 6 mesi, **il REIS verrà riconosciuto per 6 mesi**, rinnovabili di ulteriori 6 mesi previa riapertura della procedura e rivalutazione dei requisiti di accesso.

Priorità 1: ISEE euro 0 – 3.000

Numero componenti	Importo semestrale	Importo mensile
1	euro 1.650	euro 275
2	euro 2.100	euro 350
3	euro 2.550	euro 425
4 e superiori a 4	euro 2.730	euro 455

Priorità 2: ISEE euro 3.001 – 6.000

Numero componenti	Importo semestrale	Importo mensile
1	euro 1.350	euro 225
2	euro 1.800	euro 300
3	euro 2.250	euro 375

4 e superiori a 4	euro 2.430	euro 405
-------------------	------------	----------

Priorità 3: ISEE euro 6.001 – 9.360 esclusi

Numero componenti	Importo semestrale	Importo mensile
1	euro 840	euro 140
2	euro 1.290	euro 215
3	euro 1.740	euro 290
4 e superiori a 4	euro 1.920	euro 320

Priorità 4 : ISEE euro 9.360 fino a 12.000

Numero componenti	Importo semestrale	Importo mensile
1	euro 540	euro 90
2	euro 990	euro 165
3	euro 1.440	euro 240
4 e superiori a 4	euro 1.620	euro 270

All'interno di ogni priorità ISEE, le risorse saranno erogate e i nuclei familiari saranno ulteriormente graduati in base alle seguenti sub-priorità:

1. famiglie, anche formate da un solo componente, senza dimora;
2. famiglie composte da 6 persone e più (risultante da stato di famiglia);
3. famiglie composte da uno o più persone over 50 con figli a carico disoccupati;
4. coppie sposate o coppie di fatto registrate, conviventi da almeno 6 mesi e composte da giovani che non abbiano superato i 40 anni d'età;
5. famiglie comunque composte, incluse quelle uni personali;

Per ogni priorità e “sotto priorità” sopra elencata, i nuclei familiari saranno ammessi al beneficio in ordine crescente di valore ISEE (dal più basso al più elevato), in caso di parità del valore ISEE, si considererà l'ordine di arrivo della domanda (n° e data protocollo).

Art.5 Deroghe

- 5.1** In deroga ai requisiti di accesso di cui all'art.2, l'ammissione alle presenti risorse può essere concessa anche a favore dei nuclei familiari che beneficiano del Rdc, con importi fino ai 100 euro mensili, fino al raggiungimento degli importi mensili che spetterebbero per il REIS, in relazione alla priorità corrispondente alla fascia ISEE di appartenenza, così come indicati all'art.4.
- 5.2** Soltanto nei confronti dei nuclei familiari percettori del Rdc con minori, la soglia per accedere REIS di cui al precedente punto 2.1 è incrementata di euro 100 per ogni figlio minore. Per i nuclei composti da 4 o più minori il limite d'accesso è determinato in euro 455, corrispondente al beneficio massimo previsto per i beneficiari REIS.

Si riportano nella seguente tabella gli importi massimi mensili del Rdc stabiliti per accedere

all'integrazione REIS, differenziati in base alla composizione del nucleo familiare.

Composizione nucleo familiare	Limite di accesso alla deroga
1 o più componenti adulti	Fino a euro 100 RDC
Nuclei con 1 minore	Fino a euro 200 RDC
Nuclei con 2 minori	Fino a euro 300 RDC
Nuclei con 3 minori	Fino a euro 400 RDC
Nuclei con 4 o più minori	Fino a euro 455 RDC

Esempi:

1. Se un nucleo familiare composto da 1 componente, con un ISEE pari a euro 3.000, percepisce un contributo Rdc di euro 70, si collocherà nella priorità 1 e percepirà un'integrazione REIS pari a euro 205 mensili (euro 275 importo mensile REIS per priorità e numero di componenti – euro 70 corrispondente all'importo mensile del Rdc);
2. Se un nucleo familiare composto da 3 componenti adulti, con un ISEE pari a euro 3.000, percepisce un contributo Rdc di euro 101, non accede all'integrazione REIS;

In tali fattispecie di deroga (5.1 e 5.2) il valore dei sussidi da erogarsi (fermo restando il rispetto del valore ISEE del nucleo familiare e del numero di componenti il nucleo familiare) deve essere destinato, a sostenere una o più delle spese sociali ed assistenziali definite all'interno della Tabella 1 del Decreto Ministeriale 16 dicembre 2014, n. 206 (vedi Linee Guida regionali art.2).

Art.6 Graduatoria di ammissione

La graduatoria di ammissione sarà definita sulla base delle priorità definite all'articolo 4 del presente Avviso per tutte le istanze pervenute nei termini indicati, per cui sono stati positivamente verificati tutti i requisiti di ammissione.

La graduatoria sarà resa pubblica con l'indicazione del solo codice privacy (debitamente riconosciuto e comunicato dal Servizio Sociale a tutti i richiedenti), della fascia di priorità (da 1 a 4) e "sotto priorità", del parametro di graduazione (ISEE, ed eventuale ISR), della somma mensile REIS "assegnabile".

Nel caso in cui all'atto della redazione delle graduatorie, non vi sia ancora certezza in merito alla quota di sussidio RdC spettante al beneficiario, il richiedente sarà comunque inserito in graduatoria ("con riserva") e saranno accantonate le risorse fino agli esiti dell'istruttoria RdC.

Si procederà con l'erogazione del contributo in favore delle famiglie beneficiarie, per ordine di graduatoria, nei limiti delle somme disponibili da parte del Comune.

Art.7 Utilizzo del sussidio economico, doveri dei beneficiari e sospensione dell'erogazione

I sussidi economici non possono essere utilizzati per il consumo di tabacco, alcool e qualsiasi prodotto legato al gioco d'azzardo.

I sussidi economici non possono essere erogati a soggetti affetti da dipendenze patologiche, a meno che non abbiano già intrapreso un percorso riabilitativo o tale percorso sia previsto nel Progetto di inclusione attiva.

Pena la sospensione dell'erogazione del REIS per almeno sei mesi, i beneficiari partecipano a percorsi di politiche attive del lavoro, non rifiutano più di due offerte di lavoro proposte dai centri per l'impiego e dai servizi sociali comunali se non in presenza di gravi e comprovati motivi e assicurano l'adempimento del dovere di istruzione-formazione da parte dei minori presenti nel nucleo familiare

I beneficiari del REIS hanno l'obbligo di comunicare al Servizio Sociale Professionale ogni variazione della mutata composizione del nucleo familiare e/o nella situazione reddituale e patrimoniale, intervenuta rispetto al momento di presentazione della domanda.

Fatte salve le deroghe di cui all'art.5, qualora un cittadino beneficiario del REIS, durante il periodo di fruizione della misura regionale, diventi beneficiario del Rdc, è tenuto a darne immediata comunicazione al fine di consentire la sospensione del contributo REIS. Nel caso in cui tale comunicazione avvenga tardivamente e il cittadino abbia percepito entrambi i contributi (REIS e Rdc) i sussidi REIS dovranno essere immediatamente restituiti.

Art.8 Progetti personalizzati di inclusione attiva

L'inclusione attiva costituisce il fulcro del REIS. Nello spirito della legge, infatti, "il REIS consiste in un patto tra la Regione e il beneficiario, esteso all'intero nucleo familiare, che prevede la partecipazione ad un percorso finalizzato all'emancipazione dell'individuo affinché egli sia in seguito in grado di adoperarsi per garantire a sé stesso ed alla propria famiglia un'esistenza dignitosa e un'autosufficienza economica".

Lo svolgimento di un progetto di inclusione attiva rappresenta la condizione per l'erogazione del sussidio economico (ad eccezione dei casi all'art.9 del presente Avviso) ed è definito a fronte dei reali bisogni delle famiglie attraverso la loro presa in carico professionale.

A tal fine, coerentemente con gli obiettivi della legge, il progetto di inclusione attiva di norma deve essere avviato contestualmente alla concessione del sussidio economico, benché la sua durata non corrisponda necessariamente a quella dell'erogazione del sussidio monetario.

Sono previste le seguenti possibilità opzionali o complementari per la definizione dei progetti personalizzati di inclusione attiva dei nuclei beneficiari:

✚ *Bisogno sociale:* Nel caso di interventi che non comportino un particolare livello d'integrazione con altri enti, i progetti personalizzati possono essere predisposti da parte del servizio sociale comunale.

✚ *Bisogno complesso:* Qualora il progetto personalizzato preveda interventi integrati particolarmente complessi la sua predisposizione è in capo all'équipe multidisciplinare designata dai comuni o, ove sussistano le condizioni, in ambito PLUS. Per quelle situazioni particolari che necessitano di interventi di inclusione lavorativa oltre che sociale viene prevista la partecipazione dei CPI nelle equipe multidisciplinari.

✚ *Inclusione lavorativa:* Nei casi di progetti di sola inclusione lavorativa, il servizio sociale comunale curerà l'invio agli Enti Istituzionali all'uopo preposti per la definizione del percorso

di inclusione anche attraverso la previsione di specifici protocolli di collaborazione.

✚ *Minori:* Sono previsti percorsi di Sostegno alla Genitorialità qualora si presenti una situazione di bisogno complesso in nuclei in cui sia presente un bambino o una bambina nei primi mille giorni di vita;

✚ *Minori:* Dote educativa a favore delle famiglie con minori in età scolare (6-16 anni), consistente in un pacchetto di beni e di servizi specifici rivolti ai minori che vivono in famiglie in condizioni di fragilità per aumentare le opportunità culturali, scolastiche, relazioni sociali, attività formative.

Inoltre, potranno essere destinate risorse in funzione dei risultati scolastici conseguiti dai figli, con il riconoscimento di una premialità in aggiunta al sussidio REIS, di un premio monetario di € 150,00 per ogni figlio minore che abbia conseguito la seguente valutazione:

Scuola	Votazione conseguita
Scuola primaria	Ottimo
Scuola secondaria di I grado	Media dell'8
Scuola secondaria di II grado	Media dell'8

N.B: Per entrambe le tipologie progettuali (dote educativa e percorsi di sostegno alla genitorialità), potrà essere destinata la somma massima di 6.000 euro annui, anche nei casi in cui il nucleo perda il requisito per il riconoscimento del sussidio economico per il secondo semestre.

I beneficiari inoltre (almeno un componente per nucleo familiare) potranno essere inseriti nei servizi a favore della collettività (Progetti Utili alla Collettività) eventualmente attivati dal Comune di Laerru, con un impegno settimanale di massimo 16 ore.

Il Progetto riguarda l'intero nucleo familiare e prevede specifici impegni sulla base di una valutazione delle problematiche e dei bisogni.

Art.9 Eccezioni casistiche NON vincolati a progetti di inclusione

Non sono vincolati alla partecipazione di un progetto di inclusione attiva:

- Famiglie composte da soli anziani di età superiore agli 70 anni, di cui almeno uno con certificazione d'invalidità grave superiore al 90%.
- Famiglie che hanno tra i loro componenti persone destinatarie dei sussidi previsti dalla L.R. n.20/1997, sarà cura del Servizio Sociale Professionale, anche con il raccordo dei competenti servizi sanitari, valutare il loro coinvolgimento nei progetti di inclusione attiva.
- Famiglie in cui è presente un familiare con disabilità grave in cui i compiti di cura e istruzione dei figli o l'attività di cura e assistenza rivolta renda impossibile lo svolgimento di un'attività extradomestica, i casi saranno valutati di volta in volta dal Servizio Sociale Professionale.

Art.10 Presentazione domanda

Le domande dovranno essere presentate corredate di tutta la documentazione richiesta, all'Ufficio Servizi Sociali o all'Ufficio protocollo (se debitamente compilata) del Comune di Laerru negli orari

di apertura al pubblico, **ENTRO IL 4 SETTEMBRE 2023.**

La domanda deve essere presentata, pena l'esclusione, insieme alla seguente documentazione:

- Certificazione ISEE in corso di validità (vedi articolo 2).
- Permesso/carta di soggiorno in caso di cittadini stranieri.
- Ricevuta della presentazione, esito negativo o decadenza della domanda "Reddito di Cittadinanza".
- Documentazione sanitaria attestante eventuali casi di esonero dai progetti di cui all'art.9.

Art.11 Trattamento dei dati personali

I dati personali forniti nell'istanza e nella documentazione ad essa allegata, nel rispetto delle disposizioni vigenti, saranno trattati e utilizzati per i fini connessi all'espletamento della procedura in oggetto e per i fini istituzionali da ciascuna Amministrazione comunale.

Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria in quanto indispensabile per l'espletamento delle procedure richieste. Il rifiuto del conferimento dei dati oppure la mancata indicazione di alcuni di essi potrà comportare l'annullamento del procedimento per impossibilità a realizzare l'istruttoria.

Il trattamento dei dati sarà effettuato con l'ausilio di mezzi informatici e potranno essere comunicati agli altri soggetti coinvolti nella gestione del procedimento e a quelli demandati all'effettuazione dei controlli previsti dalla vigente normativa.

I dati conferiti, saranno trattati dall'Amministrazione per il periodo necessario allo svolgimento dell'attività amministrativa correlata e conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa.

Al di fuori delle ipotesi sopra richiamate, i dati non saranno comunicati a terzi né diffusi.

Art.12 Disposizioni finali

Per quanto non previsto nel presente Bando si applicano le disposizioni nazionali e regionali in materia. Si rimanda ad un'attenta lettura delle Linee Guida Regionali in argomento, pubblicate anche nel sito istituzionale del Comune di Laerru.

Art.13 Informazioni e ufficio competente

Per informazioni in merito al presente Avviso rivolgersi all'Ufficio Servizi Sociali negli orari di apertura al pubblico (dal lunedì al venerdì dalle 08.00 alle 14:00).

Telefono: 079570013 interno 2 – cell. 3519330613

Email: serv.sociali@comune.laerru.ss.it

Responsabile del procedimento: Dott.ssa Loredana Cau

Laerru 03.08.2023

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SOCIALE

